

RIEPILOGO RICHIESTE DI CHIARIMENTI RICEVUTE E RELATIVE RISPOSTE (6-14)

Dati della procedura di gara:

Numero Gara: 5209775

Nome Gara: Gara a procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato, presso EDRC del Ministero della Difesa

Descrizione Gara: Procedura aperta europea per la stipula di Accordi Quadro quadriennali per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato, presso Enti/Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6

Testo:

Dal momento che la scrivente non si occupa direttamente di fornire prodotti di vestiario e monouso e/o di carta, si richiede se sia sufficiente che la scrivente dimostri il possesso del requisito attraverso l'acquisizione della certificazione ISO 14024 o equivalenti etichette ambientali dai propri fornitori. In attesa di un vostro riscontro, porgiamo

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6

In merito al requisito della "Conformità Ecolabel o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 per la fornitura di prodotti di vestiario e monouso e/o di carta" si conferma che ai fini dell'ammissione alla gara sia sufficiente che l'O.E. dichiari di acquistare ed impiegare i prodotti "vestiario e monouso e/o di carta" in possesso della suddetta certificazione (per la comprova del requisito sarà richiesta copia della certificazione o autodichiarazione del produttore).

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7

Testo:

Avendo riguardo al requisito richiesto al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnico e professionale lettera d) pagina 28 del Disciplinare di gara : " di essere in possesso della conformità ecolabel o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 per la fornitura di prodotti di vestiario e monouso e/o di carta."

Si chiede conferma che tale certificazione debba essere posseduta dal fornitore di tali prodotti e non direttamente dall'operatore economico partecipante alla presente procedura di gara.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7

In merito al requisito della "Conformità Ecolabel o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 per la fornitura di prodotti di vestiario e monouso e/o di carta" si conferma che ai fini dell'ammissione alla gara sia sufficiente che l'O.E. dichiari di acquistare ed impiegare i prodotti "vestiario e monouso e/o di carta" in possesso della suddetta certificazione (per la comprova del requisito sarà richiesta copia della certificazione o autodichiarazione del produttore).

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 8

Testo:

In riferimento al punto 7.4 dei requisiti di capacità tecnica ai fini dell'esecuzione pagina 28 e 29 del disciplinare si chiede di dichiarare in sede di gara, nella busta amministrativa, l'elenco dei centri di cottura con indicazione specifica degli estremi dell'autorizzazione sanitaria, attrezzature, mezzi e personale, EDCR fruitori di catering veicolato, potenzialità produttiva, esatta ubicazione ecc.: Non è chiaro quando poi materialmente va fornita tutta la documentazione a supporto di quanto dichiarato.

E' corretta l'interpretazione che nella busta amministrativa va inserito il titolo di disponibilità ai fini dell'esecuzione?

E' corretta l'interpretazione che nel caso in cui la scrivente non fosse in possesso del titolo di disponibilità possa inserire dichiarazione di specifico impegno a produrre titoli di effettiva disponibilità in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 8

Si rimanda a quanto specificamente dettagliato nel Disciplinare di gara, all'art. 7.4, pagg. 28 e 29, nonché all'art. 24 pag. 63, precisando che al momento della presentazione della domanda di partecipazione il concorrente deve dichiarare la disponibilità dei centri di cottura producendo un documento nel quale tali centri vengono elencati e dettagliati con le specifiche caratteristiche richieste; alla suddetta dichiarazione il concorrente deve allegare il titolo di disponibilità, che può essere "attuale", quale proprietà, locazione, gestione etc. oppure di "impegno" all'acquisizione del titolo, quale protocollo di intesa, precontratto, lettera di intenti e altri atti similari, purché da questi ultimi si evinca inequivocabilmente la volontà delle parti di rendere effettivamente disponibile il sito produttivo all'o.e. all'atto dell'eventuale aggiudicazione ed ai fini dell'esecuzione del servizio; si precisa che l'autorizzazione sanitaria/SCIA in corso di validità e la certificazione di conformità vanno, in sede di gara, soltanto dichiarate, ma, qualora il concorrente ne sia già in possesso, possono essere allegate alla suddetta dichiarazione, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione giustificativa verrà richiesta dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, nei tempi utili ai fini della stipula degli Accordi Quadro e dei relativi contratti discendenti.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 9

Testo:

In riferimento all'art. 11 del Disciplinare di Gara "Garanzia Provvisoria", a fronte della possibilità di applicare le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del codice, oltre all'applicazione della riduzione del 30% per il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, si chiede conferma se possa applicare l'ulteriore riduzione del 20% (cumulabile con la prima) per il possesso di una o più Certificazioni di cui all'allegato II.13.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 9

La riduzione della garanzia fino ad un importo massimo del 10% in virtù del possesso di una certificazione o marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice è stata limitata dalla Stazione Appaltante esclusivamente al possesso della Certificazione Social Accountability 8000, così come espressamente indicato nel facsimile di domanda di partecipazione pubblicato.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 10

Testo:

Nel caso in cui l'operatore economico si riservi la facoltà, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs 36/2023, di ricorrere al subappalto; si chiede conferma che questo non sia tenuto, già in sede di gara, ad individuare l'impresa subappaltatrice e a produrre in busta amministrativa il documento "**MODELLO PER IMPRESA SUBAPPALTATRICE**" e il DGUE dell'impresa subappaltatrice.

Si chiede quindi conferma che tali documenti debbano essere prodotti in sede di gara solo in caso di subappalto necessario; o che in caso di normale subappalto, i sopraccitati documenti debbano essere prodotti in caso di eventuale aggiudicazione.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 10

Fermo restando che il concorrente che voglia ricorrere al subappalto deve dichiarare in sede di gara le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare e le relative quote percentuali, si conferma che nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- a) il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i deve essere indicato, in caso di aggiudicazione, producendo la relativa documentazione almeno venti giorni prima della stipula del contratto;
- b) i requisiti generali e professionali richiesti per il/subappaltatore/i devono essere posseduti ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Si conferma altresì che nel Disciplinare i modelli di dichiarazione citati vengono richiamati per il caso in cui il concorrente voglia/debba già indicare il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i in sede di partecipazione, al fine di consentire alla S.A. la verifica dei requisiti generali e professionali richiesti per il subappaltatore contestualmente a quella dei requisiti del concorrente medesimo.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 11

Testo:

L'allegato 1 al disciplinare di gara relativamente al punto "2a) programma alimentare" stabilisce che: *"l'OE deve presentare il menu complementare annuale con il dettaglio delle preparazioni culinarie delle singole pietanze ricette, grammature, indicazioni bromatologiche etc. e con l'indicazione dei principi applicati (parte descrittiva max 2 facciate formato A4)".* Si richiede:

- il dettaglio delle preparazioni culinarie delle singole pietanze (ricette, grammature, indicazioni bromatologiche, etc) deve essere inserito all'interno dell'elaborato "Menu complementare" redatto sulla base del file excel annesso 4 oppure deve essere presentato in un allegato a parte?
- Nel caso in cui il menu complementare annuale con il dettaglio delle preparazioni culinarie delle singole pietanze ricette, grammature, indicazioni bromatologiche debba essere inserito all'interno dell'annesso 4, si richiede di specificare come procedere alla compilazione di tale modello. In particolare: - all'interno dell'annesso 4 devono essere inserite le stesse informazioni riportate negli allegati All. IA _Menu stagionali_Completo e All.IB_Menu stagionali_Veicolato (kcal delle pietanze e grammature) oppure vanno aggiunte delle righe per poter inserire le indicazioni bromatologiche (inteso come calcolo delle % dei macronutrienti e dei micronutrienti) e delle ricette (inteso come il procedimento che viene eseguito in cucina per la preparazione dei piatti)?

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 11

- Il dettaglio delle preparazioni culinarie delle singole pietanze (ricette, grammature, indicazioni bromatologiche, etc) deve essere inserito in un allegato a parte
- Vedasi risposta precedente

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 12

Testo:

All'interno dell'Allegato 1 del Disciplinare di gara al punto "2a) programma alimentare" si richiede un "programma alimentare su base quadriennale nel cui ambito deve elaborare esclusivamente per pranzo e cena un Menu (distinto per tipologia di servizio, veicolare o completo) composto di 4 settimane estive e 4 settimane invernali ciascuna per i giorni dal lunedì alla domenica che costituisca integrazione dei menu fissi elaborati dalla SA e allegati al capitolato, sulla base delle componenti e frequenze previste per ciascuno di essi con la stessa "rotazione" prevista dai menu fissi". Si chiede conferma che, per il servizio veicolato, il menu integrativo/complementare debba essere realizzato su 4 settimane e non su 8 settimane, in quanto il Menu veicolato fornito dalla S.A negli allegati all.IB_ Menu Stagionali Veicolato segue tale rotazione

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 12

Si conferma che, per il servizio veicolato, il menu integrativo/complementare debba essere realizzato su 4 settimane

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 13

Testo:

In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) In riferimento alle garanzie provvisorie di cui all'art. 11 del disciplinare di gara si chiede di precisare quale siano le esatte percentuali di riduzioni delle garanzie provvisorie e quali siano le certificazioni che ne danno diritto, in quanto il Codice prevede all'art. 106 comma 8 d. lgs 36/2023 che la stazione appaltante individua le certificazioni e i marchi tra quelli previsti dall' allegato II.13 del Codice e indica le percentuali di riduzione della cauzione.

2) In riferimento al subappalto di cui all'art. 9 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il DGUE e la Dichiarazione integrativa del subappaltatore come da allegato di gara "SUBAPPALTO_facsimile_domanda_2025", previsti quali documenti eventuali all'interno della busta amministrativa, siano da rendere in fase di gara solo in caso di subappalto necessario e non per tutti gli eventuali subappalti come da prescrizioni del Codice.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 13

1. La riduzione della garanzia fino ad un importo massimo del 10% in virtù del possesso di una certificazione o marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice è stata limitata dalla Stazione Appaltante esclusivamente al possesso della Certificazione Social Accountability 8000, così come espressamente indicato nel facsimile di domanda di partecipazione pubblicato.

2. Fermo restando che il concorrente che voglia ricorrere al subappalto deve dichiarare in sede di gara le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare e le relative quote percentuali, si conferma che nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

a) il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i deve essere indicato, in caso di aggiudicazione, producendo la relativa documentazione almeno venti giorni prima della stipula del contratto;

b) i requisiti generali e professionali richiesti per il/subappaltatore/i devono essere posseduti ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Si conferma altresì che nel Disciplinare i modelli di dichiarazione citati vengono richiamati per il caso in cui il concorrente voglia/debba già indicare il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i in sede di partecipazione, al fine di consentire alla S.A. la verifica dei requisiti generali e professionali richiesti per il subappaltatore contestualmente a quella dei requisiti del concorrente medesimo.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 14

Testo:

In relazione alla Gara a procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato, presso EDRC del Ministero della Difesa, si chiede di chiarire quanto segue:

Nel nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023 art. 119) non è più obbligatorio indicare in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori, ma di dichiarare le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare e le relative quote percentuali.

All'art. 9 del disciplinare sembrerebbe confermato quanto previsto dal citato art 119: "Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Per contro, nel disciplinare e nei documenti di gara sembrerebbe che il subappaltatore debba essere individuato già in fase di presentazione dell'offerta e già in possesso dei requisiti professionali e generali richiesti, si veda ad esempio: 1) Disciplinare art 6. REQUISITI GENERALI: "I concorrenti, a qualsiasi titolo (o.e. singoli, in RTI, in avvalimento e **subappalto**) devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, mantenuti sino al termine dell'esecuzione dell'appalto". 2)Disciplinare art.7.5 (...) "Requisiti di idoneità professionale -I requisiti di idoneità – con le specifiche indicazioni di cui al precedente para. 7.1, devono essere posseduti: i) da ciascun componente raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, nonché da tutte le eventuali imprese ausiliarie e **subappaltatrici**. 3) art 9_ 6° capoverso: "**Il subappaltatore** deve possedere i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, quelli di cui al precedente punto 7.3 lett. d" .4) tra i documenti di gare editabili : MODELLO DI DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PER IMPRESA SUBAPPALTATRICE,

Si chiede pertanto di chiarire:

- a) se il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i debba essere indicato in fase di offerta o in sede di stipula del contratto, in caso di aggiudicazione
- b) se i requisiti generali e professionali richiesti per il/subappaltatore/i debbano essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta o alla data di stipula del contratto, in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 14

Fermo restando che il concorrente che voglia ricorrere al subappalto deve dichiarare in sede di gara le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare e le relative quote percentuali, si conferma che nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- a) il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i deve essere indicato, in caso di aggiudicazione, producendo la relativa documentazione almeno venti giorni prima della stipula del contratto;
- b) i requisiti generali e professionali richiesti per il/subappaltatore/i devono essere posseduti ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Si conferma altresì che nel Disciplinare i modelli di dichiarazione citati vengono richiamati per il caso in cui il concorrente voglia/debba già indicare il/ nominativo/i del/i subappaltatore/i in sede di partecipazione, al fine di consentire alla S.A. la verifica dei requisiti generali e professionali richiesti per il subappaltatore contestualmente a quella dei requisiti del concorrente medesimo.